



COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P. 12040
Tel. 0172-68660

P.IVA: 00464700046

Via Roma, 25
Fax 0172-68858

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

NUMERO 168 DEL 27/11/2025

OGGETTO:

Servizio di verifica periodica del monta-feretri motorizzato cimiteriale. CIG: B936F48F55. Determinazione a contrarre ed affidamento diretto. Ditta AVAL S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisizione dell'appalto in oggetto;

CONSIDERATO che in merito è stato nominato RUP, con apposito Decreto del Responsabile del Servizio, l'Istruttore Tecnico Geom. Cavallera Enrico;

VISTA la proposta del RUP per l'affidamento dell'appalto in oggetto, che si allega al presente provvedimento;

DATO ATTO

- che trattandosi di appalto di servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- che per l'affidamento dell'appalto in oggetto, di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l'obbligo ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018);
- che la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD)**;
- che questo Comune dispone della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata *TuttoGare* accessibile all'indirizzo <https://genola.tuttogare.it/>;
- che il Comunicato del Presidente delle Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 10 gennaio 2024 prevede la possibilità, quale modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione, di richiedere il Codice identificativo gara (CIG) per affidamenti inferiori ad € 5.000 utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) fino al 30 settembre 2024 successivamente prorogato al 30 giugno 2025 con Comunicato del 18/12/2024;
- che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip s.p.a.;

CONSIDERATO che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, in ragione del suo valore stimato;

CONSIDERATO che

- all'attività oggetto dell'appalto è applicabile il CCNL indicato nella proposta del RUP;
- ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, considerato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente poiché le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche e di buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico giacché strettamente correlate tra loro;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in merito al controllo del possesso dei requisiti in riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della predetta ditta circa il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale per l'affidamento di che trattasi, anche ai fini della documentazione delle esperienze pregresse in materia;

DATO ATTO che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni presentate, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'Amministrazione Comunale;

VISTO l'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il quale viene disposto che è possibile derogare dal principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00;

DATO ATTO che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

VISTO l'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il quale viene disposto che le stazioni appaltanti debbano perseguire il principio del risultato nell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività;

RITENUTO di affidare il servizio sopra specificato all'operatore economico indicato in oggetto che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio e che si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

REPUTATO, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento in argomento, di non richiedere cauzioni e/o garanzie ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023, in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, anche tramite posta elettronica certificata, consistente in un apposito scambio di lettere nonché nella sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESTATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATI

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 18/11/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2025-2027 con i relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 16/12/2024, con la quale è stata approvata la 1^ nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) relativo al periodo 2025-2027 ex art. 170 c.7 del D.Lgs. 267/2000;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 16/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027, ai sensi del combinato disposto art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art.11 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 in data 17/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027 ex art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 20/03/2025 relativa alla Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ratificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/04/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 08/04/2025 relativa alla Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ratificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2025 di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 30/04/2025 di Variazione al PEG 2025-2027 a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare n.6 del 30/04/2025 di variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/07/2025 di assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025, ai sensi degli artt. 175 c.8 e 193 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10/09/2025 di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06/11/2025 di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 06/11/2025 di Variazione al PEG 2025-2027 a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare n.20 del 06/11/2025 di variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/11/2025 di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 25/11/2025 di Variazione al PEG 2025-2027 a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare n.23 del 25/11/2025 di variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027;
- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ove viene disposto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025/2027), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 01/04/2025;
- il Decreto Sindacale n.6 in data 04/08/2025, relativo alla nomina di Responsabile di Area con incarico di elevata qualificazione;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, l'appalto in oggetto all'operatore economico individuato nella proposta che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 309,57 al capitolo 4660/46 del Bilancio di Previsione 2025-2027 esercizio 2025, che presenta adeguata disponibilità;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000:

- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario corrente e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31/12 del corrente anno;
- l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore economico affidatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n° 267/2000:

- fine da perseguire: acquisizione del servizio specificato in premessa;
- oggetto del contratto: vedi oggetto della presente determinazione;
- forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, mediante sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;
- clausole essenziali:
 - a. il servizio, salvo proroghe, dovrà essere espletato **entro 30 giorni** decorrenti dalla data di consegna/comunicazione del presente affidamento;
 - b. le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere svolte a perfetta regola d'arte, salvo il giudizio del D.E.C. che avrà la facoltà di chiederne la ripetizione qualora esso ritenga che le stesse non siano svolte regolarmente secondo le previsioni capitolari, e ciò senza che l'appaltatore possa accampare diritto a speciale compenso;
 - c. l'operatore economico non potrà esigere dalla Stazione Appaltante, per la prestazione contrattuale, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito;
 - d. il pagamento avverrà in un'unica soluzione, al termine del conferimento del servizio in argomento, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di apposita fattura elettronica (codice univoco: **UFGM6T**) debitamente controllata dal direttore dell'esecuzione e previa positiva acquisizione del DURC;
 - e. l'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e previdenziali nonché alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti;
 - f. la Stazione Appaltante effettua il pagamento all'appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.: in particolare l'appaltatore è obbligato ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, i cui estremi verranno comunicati al Comune prima dell'avvio del servizio. Inoltre l'appaltatore assume, con l'accettazione del presente affidamento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2000, impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - g. la ditta è obbligata ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
 - h. la ditta è obbligata a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della Stazione Appaltante gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché la stessa verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

- i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente punto comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione;
- j. l'appalto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri se non previa autorizzazione al subappalto nei limiti di legge;
- k. ai sensi dell'art. 119 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l. non espletando il servizio oggetto di affidamento entro il termine stabilito nel presente atto, l'appaltatore sarà soggetto ad una penale pari all'uno per mille dell'importo del presente affidamento per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni. La mancata consegna dopo 30 (trenta) giorni dal termine previsto dal presente atto costituisce grave inadempimento ai fini risolutivi;
- m. l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere mediante semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente appalto, qualora l'operatore economico medesimo manchi ad uno solo dei patti come sopra dettagliati o non svolga le prestazioni a regola d'arte;
- n. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà per motivi di pubblico interesse di recedere in qualsiasi momento dal presente rapporto contrattuale alle condizioni indicate nell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023;
- o. L'appaltatore è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a:
 - rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nel DUVRI;
 - porre sui luoghi di svolgimento del servizio, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e notturne;
 - ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante lo svolgimento del servizio od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose;
 - concordare il rispetto di ogni orario diverso da quelli tradizionali con le Organizzazioni Sindacali di categoria;
- p. è sempre a totale carico dell'appaltatore, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice e della Direzione dell'Esecuzione, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dal presente appalto;
- q. l'appaltatore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;
- r. nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti il mancato possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti all'appaltatore, il contratto verrà risolto di diritto e sarà riconosciuto all'appaltatore solo il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del presente affidamento;
- s. eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Cuneo essendo esclusa ogni procedura arbitrale;
- t. per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D.Lgs. 36/2023;

DI DARE ATTO che il contratto di appalto, di importo inferiore ad € 40.000,00 (opzioni e/o rinnovi inclusi), è esente dall'imposta di bollo secondo quanto indicato dalla Tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DI ATTESTARE che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento mediante sistema integrato per la gestione degli atti amministrativi "*Venere*" al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs n. 267/2000, e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023;

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Genola, lì 27/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO

firmato digitalmente

BATTISTINO Arch. Bruno